



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA PUGLIA  
BARI

*Relazione sulla giustizia amministrativa  
nella circoscrizione  
Anno 2020*

**Angelo Scafuri**

*Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia*



*Bari, 21 febbraio 2020  
Palazzo Diana Filo della Torre*

••

*ai molti che chiedono giustizia  
e ai tanti che, ogni giorno,  
si impegnano per dare loro una risposta:  
perché il potere della giurisdizione sia  
al servizio non di chi lo esercita ma del cittadino*

Si ringraziano in modo particolare per la collaborazione:

Francesco Montenegro e Michele Damato che hanno curato la parte redazionale e l'approntamento delle slides;

Paolo Colamorea che ha curato la parte statistica e le relative tabelle ed ha partecipato all'approntamento delle slides;

la Camera Amministrativa in persona del suo Pres. Gagliardi La Gala e degli avvocati Di Cagno e De Marco, per l'apporto musicale, la consulenza sull'attività professionale e la rassegna giurisprudenziale;

Peppino Caputo che ha curato l'allestimento della sala;

Giovanni Granata per il servizio fotografico;

tutti gli amici magistrati e il personale tutto per la dedizione..... alla causa !!!.

Benvenuti a tutti i presenti, dalle autorità -à religiose, militari, civili, magistrature consorelle, amici del consiglio di presidenza e dell'associazione magistrati amministrativi, esponenti del mondo accademico - a tutti i cittadini, nostri ospiti d'onore.

La celebrazione dell'anno giudiziario è volta all'esposizione dell'attività del Tar durante l'anno decorso ma rappresenta altresì il buon augurio, il miglior auspicio per quello a venire.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario è una cerimonia solenne e rituale ma, come dico ogni volta, anche la "festa" del Tar Puglia, intesa come occasione di condivisione e partecipazione tra il nostro mondo giudiziario e la cittadinanza.

## RELAZIONE SULL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

La relazione, che si avvarrà dell'ausilio di slides quali sintesi grafica del tema trattato, sarà ovviamente incentrata sull'attività svolta dal Tar, per il doveroso resoconto alla cittadinanza dell'esercizio dell'istituzionale funzione giurisdizionale in terra di Puglia.

Non indulgerà invece sugli aspetti teorico-dottrinali di carattere giuridico delle sentenze emanate – la cui rassegna, a cura della Camera Amministrativa, è stata comunque puntualmente allegata al volume distribuito – vale a dire sui profili tecnici dell'attività svolta, sia perché il mondo giudiziario barese ha durante l'anno svariate occasioni di incontri professionali - tra convegni e congressi scientifici, non poche volte svoltisi proprio in questa bellissima sala – sia perché oggi è presente un pubblico eterogeneo.

In primo luogo si avrà riguardo alla qualificazione dei soggetti protagonisti.


Indi si passerà ad illustrare i risultati dell'attività svolta.

Infine sarà evidenziata la natura della suddetta attività, con particolare considerazione del ruolo del giudice amministrativo pugliese e dei suoi rapporti con il mondo reale.

Opinioni e commenti sono lasciati agli interventi programmati, a cui sarà dedicata, come sempre, la dovuta attenzione, nella consapevolezza che il dibattito pubblico è essenziale per assicurare un livello adeguato di funzionalità.

Spero che tutto ciò si traduca in una giornata unica di confronto costruttivo e proficuo.

## IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA



### **CITTADINO/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La presentazione dei dati statistici non può prescindere dall'illustrazione del sistema che quei dati ha prodotto, secondo quella che è l'organizzazione della giustizia amministrativa ed il suo funzionamento.

L'elemento fondante è costituito dalla sinergia tra tre importantissime risorse umane.

Come ogni anno non si mancherà di citare con nome e cognome anche alcuni protagonisti del nostro mondo, come pubblico riconoscimento per tutta la categoria di appartenenza.

Nell'illustrazione della macchina giudiziaria non si può che partire dal cittadino e dalla Pubblica Amministrazione (PA), quali parte necessarie del processo amministrativo.

Invero il conflitto da dirimere sorge tra privato e PA, caratteristica che come noto connota il processo amministrativo laddove il contenzioso civile è tra privati e quello penale tra Stato ed imputato.

Trattandosi di processo ad impulso di parte, esso ha inizio con la domanda del cittadino, il quale, assumendo di essere stato pregiudicato da un provvedimento emanato dalla PA, invoca il suo annullamento, mediante l'avvocato che lo rappresenta e l'intervento di questo giudice.

La prima figura istituzionale sulla quale intendo soffermare l'attenzione è quindi quella dell'Avvocato amministrativista.



L'AVVOCATO, del pubblico e privato foro, è il protagonista indispensabile del processo amministrativo perché costituisce il canale di comunicazione tra le suddette parti necessarie – ripetesì cittadino/ricorrente da un lato, Pubblica Amministrazione resistente dall'altro – e questo giudice, con il compito, delicatissimo, di rendere in linguaggio giuridico le pretese e le difese delle ripetute parti.

Invero il pieno e completo contraddittorio processuale, vale a dire la possibilità offerta a ciascuna parte di far sentire e comprendere le proprie ragioni, è essenziale al fine della cognizione della controversia e quindi della maturazione della decisione serena ed equilibrata della causa da parte del giudice.

Così sintetizzato il ruolo dell'Avvocato, non posso che dare atto al foro pugliese di aver svolto in maniera eccellente tale essenziale funzione.

Ancor prima che alla professionalità, l'encomio ed il riconoscimento ufficiale va volto alla generosa, intelligente e fattiva collaborazione, in un clima di diffusa condivisione degli obiettivi da conseguire e di compostezza e signorilità, anche se talvolta non disgiunta da una buona dose di

passionalità, tale da consentire a questo giudice di formare in piena serenità il proprio libero convincimento.

Esprimo quindi il mio più vivo ringraziamento, ribadendo che la fondamentale collaborazione del foro pubblico e privato non è mai mancata, non solo nel processo ma anche nella realizzazione di incontri di aggiornamento e formazione tesi all'approfondimento di questioni di comune interesse.

Il ringraziamento di cuore e l'attestato di sincera benemerenzza lo rivolgo, per tutti, alle istituzioni di categoria, in primis all'Avvocatura dello Stato (Avv. Distrettuale Nicola Scattarelli), al Consiglio dell'Ordine (Pres. Avv. Giovanni Stefani), alla Camera Amministrativa (Pres. Avv. Franco Gagliardi La Gala) ed alle Avvocature degli Enti, quelle regionale, provinciale e comunali.

L'avvocato, per conto del cliente, dà l'incipit" al processo ma esso non potrebbe svilupparsi dinanzi al giudice senza l'altrettanto fattivo e prezioso operato del PERSONALE AMMINISTRATIVO, impegnato a supportare quotidianamente appunto il funzionamento della macchina giudiziaria.



Ad esempio senza l'ufficio ricezione il fascicolo non potrebbe essere preso in consegna così come senza le segreterie la causa non arriverebbe sulla scrivania del magistrato.

Si badi bene che tale opera non è diventata meno utile e funzionale per l'avvento del Processo amministrativo telematico (Pat), i cui momenti di crisi sono superati solo attraverso la solerzia dei nostri funzionari.

Si tratta di una squadra valida e funzionale che ha svolto un eccellente lavoro individuale e di gruppo, dalle Sezioni – la prima con il dott. Montenegro, Matteo Parato, Alfredo Rizzi e Giovanni Granata, la seconda con la d.ssa Boccola, Paolo Colamorea e Michele Remini, la terza con il dott. Alessio Di Tardo, Carmela Angelillo, Oronzo Mastrangelo e Salvatore Amoroso – all'Ufficio Contabilità e Ragioneria – con Giuseppe Domanico e Michele Damato – all'Ufficio Ricevimento ricorsi e contributo Unificato – con la d.ssa Elvira Cacciapuoti e Romana Larocca, Pasquale Grasso, Giuseppe Morelli, Salvatore Panzarini – all'Ufficio Affari Generali – con Michele Proscia, Rita Patruno e Peppino Caputo – per finire con l'Ufficio del Polo Informatico Territoriale (Pit) dell'Ing. Fabio Mastrapasqua e l'Ufficio del Processo della d.ssa Virginia Ricco mentre la d.ssa Maria Nastasi, in comando, quest'anno è stata richiamata dall'amministrazione di appartenenza.

La guida è affidata alla sapiente regia della D.ssa Anna Mongelli, la quale ha assolto il proprio compito con assoluto spirito di servizio e professionalità, congiunti ad entusiasmo e dedizione, tale da costituire una propulsione irrinunciabile di questo Tar.

Per tutti loro il ringraziamento è sentito ed accalorato, in un abbraccio ideale, a partire dal cav. Francesco Montenegro, amico e collaboratore impeccabile, profondo conoscitore del funzionamento dell'apparato.

Il solerte e proficuo lavoro di avvocati e personale amministrativo rimanda al terminale, noi GIUDICI, cui spetta il compito di risolvere la controversia.

Il Tar Puglia – con quattro sezioni, di cui tre interne ed una staccata a Lecce (a sua volta suddivisa in tre sezioni interne) - è stato istituito nel 1974

e dal 1977 è ubicato in questa bellissima sede odierna, palazzo Diana, inaugurata da Aldo Moro.

Questo è quindi il nostro 46° anniversario.

Continuando nella storia delle persone che hanno reso lustro al Tribunale, dopo i cd padri fondatori – il Pres. Santaniello, con Guido Meale, Vincenzo Adamo, Corrado Allegretta e Antonio Cavallari – il ricordo è andato ai Presidenti degli anni '80, Renato Laschena, Pietro Fortunato, Lorenzo Cuonzo, Giuseppe Rizzi e Gennaro Ferrari.

Oggi per fortuna citiamo un contemporaneo giovanotto, vera pietra miliare del Tar di cui rappresenta il filo di continuità tra passato remoto e passato prossimo, Corrado Allegretta.

I magistrati del Tar Puglia sono da sempre di assoluto valore.



Oggi gli sforzi profusi da tutti gli amici colleghi nell'assolvimento del compito di decidere, l'assoluto spirito di servizio e la loro totale dedizione (è il caso di dirlo!) alle cause, rendono il Tar Puglia tra i primi posti nel panorama nazionale.

La funzione del decidere è intuitivamente complessa e delicatissima, involgendo la sorte delle persone, ma anche se talvolta rende insonni si cerca di assolverla con equilibrio ed assennatezza.

La mia sentita e calorosa riconoscenza e gratitudine - che si sostanzia in un simbolico ideale abbraccio circolare e stretta di mano per il grande lavoro svolto – ai Presidenti, della seconda sezione Giusy Adamo e della terza sezione Orazio Ciliberti, ai componenti della I sezione - Desireè Zonno, Angelo Fanizza ed Alfredo Allegretta – della seconda sezione - Francesco Cocomile, Donatella Testini e Lorenzo Ieva - della terza sezione, Carlo Di Bello, Gia Serlenga e Rosaria Palma.

Benvenuta infine a Rita Tricarico, da poco trasferitasi dal Tar capitolino.

Per finire, un esempio concreto del perfetto e tempestivo funzionamento della nostra macchina giudiziaria grazie ai protagonisti or ora presentati, con particolare attenzione alla cronologia.

Ore 18,00: la PA notifica al titolare di un esercizio pubblico - dove deve tenersi alle ore 20,00 un prestigioso spettacolo musicale - provvedimento di chiusura per motivi di sicurezza e agibilità.

Ore 18,15: l'interessato si rivolge all'avvocato amministrativista, che provvede alla redazione del ricorso ed al suo deposito presso questo Tar, con richiesta di adozione di decreto cautelare (ovviamente in questo caso monocratico).

Ore 18,45: l'impiegato addetto, benchè fuori orario di lavoro, si reca in sede per trasmettere dall'ufficio l'istanza al Presidente.

Ore 19,00: pubblicazione del decreto del Presidente

Dimenticavo, tutto questo di venerdì sera!

# ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE



L'illustrazione dell'attività giurisdizionale può avvenire secondo due modalità di indagine.

Da una parte quella ancorata al dato quantitativo, che attiene pertanto ad un profilo prettamente statistico.

Dall'altro quella qualitativa, di solito meno pubblicizzata, anche se sono profondamente convinto che i dati non diano adeguata evidenza e significatività al lavoro ed alla professionalità.

## ANALISI STATISTICA

(in particolare numero dei ricorsi introitati, definiti, pendenti)

L'attività giurisdizionale come ogni anno ha riguardato ampi settori della vita pubblica, secondo rilevanti aree di indagini, puntualmente riportate nelle tabelle e grafici riportate nel volume, a cui rimando per ogni analitico approfondimento.

E' opportuno partire dal rapporto tra ricorsi vecchi e nuovi, intendendosi per i primi quelli giacenti sino al 31.12.2018 e per i secondi quelli depositati durante l'anno 2019.

### RICORSI PERVENUTI



# 1587

I ricorsi depositati, che in un sistema di tutela giurisdizionale ad impulso di parte costituiscono la domanda di giustizia, sono stati pari a **1587** principali, a cui vanno sommati **257** motivi aggiunti e **46** ricorsi incidentali, per un totale di **1920** domande presentate, sostanzialmente pari a quello dell'anno scorso.

## RICORSI DECISI



# 1872

I ricorsi decisi costituiscono la risposta di giustizia e sono stati **1872**.

Ovviamente la maggior parte delle decisioni, dovendosi seguire per la fissazione in udienza il rigoroso criterio cronologico, è relativa ai ricorsi vecchi.

Tuttavia risultano decisi ben **420** ricorsi nuovi (ripeto, depositati nello stesso anno), per cui può dirsi che la risposta di giustizia è riferita per il **26%** ai ricorsi nuovi!

In definitiva anche quest'anno il bilancio si è chiuso con un saldo attivo, pari a **285** affari (1872-1587).

## RICORSI PENDENTI

Tutto ciò ha ovvie conseguenze sull'entità delle giacenze.



# 3921

Il numero dei ricorsi ancora pendenti è pari a **3.921**, con ulteriore abbattimento dell'arretrato (**6,8 %**) che - a fronte dei circa 34.000 ricorsi di una ventina d'anni fa (massimo storico) e tenuto conto anche dei ricorsi per i quali le parti hanno perso ogni interesse (a seguito della successiva attività dell'amministrazione o per il semplice decorso del tempo) - rende palese il notevole passo in avanti compiuto.

La conferma è nel rilievo che il programma di smaltimento dell'arretrato - proseguito anche nel 2019 con fissazione di **9 udienze straordinarie** - non verrà invece attuato nel 2020, perché, come da decisione del Consiglio di Presidenza, il Tar Bari è incluso tra i tribunali non in situazione di emergenza.

## **TIPOLOGIA CONTENZIOSO E GIURISPRUDENZA**

I settori di intervento del GA sono davvero disparati e hanno comportato decisioni significative, per la cui rassegna completa rimando al volume curato dalla Camera Amministrativa, dal quale è agevole evincere la ricchezza, la varietà e l'estrema attualità dei temi trattati da questo Tar.

Tra i più significativi si possono citare la materia urbanistica - in cui il giudice è chiamato spesso ad una funzione di controllo di legittimità di scelte strategiche sull'uso e sul governo di un territorio - la sanità - ove il giudice amministrativo si cimenta nel difficile compito di individuare un punto di equilibrio e di adeguata convivenza tra sanità pubblica e l'intervento del privato nel settore, in un quadro di riferimento che presti adeguata cura ai livelli essenziali delle prestazioni da rendere ai cittadini - la tutela dell'ambiente - che nella sua veste di valore di rilievo costituzionale reclama sempre maggior impegno rispetto a temi come il consumo del suolo, la salvaguardia dell'ecosistema, le energie rinnovabili, la green economy e i difficili equilibri con l'iniziativa economica del privato - gli appalti pubblici, l'attuazione dei Piani di sviluppo regionali PSR - con cui si finisce con l'amministrare ingenti risorse pubbliche - le interdittive antimafia, rispetto alle quali la terza sezione ha recentemente ritenuto di investire la Corte di Giustizia dell'Unione dello screening di compatibilità comunitaria della nostra legislazione di settore, nella parte in cui non prevede il rispetto del diritto al contraddittorio.

Il contenzioso più rilevante è rappresentato da controversie inerenti il governo del territorio, con **edilizia ed urbanistica** in prima linea:

- **Pendenti 1119 (28,5 %)**
- **depositati 228 (14,4 %)**
- **decisi 266**



Cospicui anche i dati relativi all'**ambiente**:

- **pendenti 164 (4,2 %)**
- **depositati 47 (3 %)**
- **decisi 107**



Segue la materia del **pubblico impiego**:

- **pendenti 306 (7,8 %)**
- **depositati 137 (8,6 %)**
- **decisi 157**



e le controversie relative al **settore commerciale**, vale a dire autorizzazioni, concessioni e commercio:

- **pendenti 218 (5,4 %)**
- **depositati 73 (4,6 %)**
- **decisi 129**



Particolarmente significativi i dati inerenti l'**attività contrattuale pubblica**:

- **pendenti 185 (4,7%)**
- **depositati 171 (10,8 %)**
- **decisi 188**



Al riguardo non può non segnalarsi anche per quest'anno con viva soddisfazione, atteso la rilevanza della materia e dei suoi riflessi sull'economia, la completa evasione dei ricorsi in materia di appalti pubblici, sottolineando che anche per il 2020 sono state già fissate le udienze pubbliche di trattazione entro lo stesso anno.

Si tratta di cause molto complesse, che presentano notevoli difficoltà talvolta anche di carattere processuale, avendo il legislatore per esse previsto un rito speciale e accelerato rispetto a quello ordinario.

Infine notevole rilievo hanno anche le cause in materia di **sanità**:

- **pendenti 294 (7,5 %)**
- **depositati 52 (3,3 %)**
- **decisi 122**



Come ogni anno, non si può non stigmatizzare alcune fattispecie sintomatiche di cattivo modo di amministrare, che danno luogo a contenzioso dalle particolari problematiche.

Mi riferisco in primo luogo al giudizio di **ottemperanza** - cioè alle cause originate da altre cause in quanto promosse per dare esecuzione ad una precedente sentenza passata in giudicato - a quelle sul **silenzio** – l'Amministrazione non risponde all'istanza del privato - a quelle sull'**accesso**, l'Amministrazione non fornisce i documenti di interesse di parte in suo possesso.



L'ottemperanza può riguardare sentenze dello stesso GA – il cui dictum non viene rispettato dall'Amministrazione, quantomeno nella sostanza – ovvero sentenze del giudice ordinario, tra le quali spiccano quelle di condanna al pagamento di somme determinate (ex lege 89/2001 c.d. legge Pinto n. **40**) ovvero risarcimento danni da emotrasfusioni (ex art. 2 legge 210/1992 n. **94**).

I ricorsi pendenti in materia risultano essere **158** (4 %), ne sono stati depositati **241** (15,2 %), decisi **303** .

Tale comportamento dell'ente pubblico, che preferisce allo spontaneo adeguamento al provvedimento giurisdizionale la sostituzione ad opera di commissari ad acta, comporta intuibili aggravii di spese, oltre eventuali risarcimenti e responsabilità contabile oltreché disciplinare.

## Nei casi del silenzio



le istanze dei cittadini non sono riscontrate – né in senso negativo né in senso positivo – ovvero non lo sono in tempi congrui, qualunque sia il contenuto delle relative determinazioni, il che comporta ovviamente il ricorso al giudice con aggravio di costi e di tempi.

Nell'anno risultano depositati **79** ricorsi con un incremento del 20 %.

Infine relativamente all'accesso risultano depositati n. **50** ricorsi con un incremento di circa 22 % rispetto all'anno scorso.

Una notazione finale va fatta al **PAT**, acronimo che sta per processo amministrativo telematico, che ha cambiato in maniera fondamentale il nostro modo di lavorare, con notevoli benefici in termini di semplificazione, economicità, razionalizzazione delle procedure.

E' stato informatizzato l'intero processo amministrativo - dalla notifica del ricorso alla firma e pubblicazione della sentenza - con valore legale conferito esclusivamente agli atti digitali e formazione del fascicolo elettronico, che consente l'intera gestione del giudizio in via telematica.

Ulteriore notevole beneficio è quello di poter effettuare i vari adempimenti processuali senza bisogno di recarsi presso l'ufficio giudiziario.

Al riguardo una sola notazione: sarebbe auspicabile che non si rifugga dal principio per il quale sia sempre e comunque la tecnologia, validissimo supporto, che si adatti al processo amministrativo e non il processo che sia condizionato dalla tecnologia, nel senso che quando tutto funziona la macchina va spedita ma nei casi di non funzionamento bisogna prevedere ed approntare strumenti alternativi umani che consentano di superare il blocco.

Sotto questo profilo rimane importante l'allegazione della copia cartacea, d'obbligo o di cortesia che sia, così come l'utilizzo, nella redazione degli atti di parte, della tecnica del collegamento ipertestuale, la quale attraverso un semplice click del mouse consente di accedere immediatamente al documento richiamato in atti.



## ANALISI QUALITATIVA

### SECONDO I PRINCIPALI INDICATORI



Sulla significatività dei suddetti dati, come da premessa lascio la valutazione ad altri.

Mi limito ad osservare che la vera essenza del lavoro del Tar non può essere tutta nei dati statistici, talvolta addirittura fuorvianti, che anzi ne lasciano trapelare la minima parte.

Invero, le analisi meramente quantitative, quand'anche complete, non possono che offrire una panoramica parziale dell'attività svolta dal Tar, per cui andrebbero integrate con una valutazione qualitativa - peraltro alquanto complessa, in quanto trattasi di attività intellettuale che sfugge ad ogni adeguata rappresentazione – e con la considerazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili, oggi piuttosto limitate.

In altri termini, dati e numeri statistici non rendono in maniera adeguata l'entità del lavoro svolto, costituendo piuttosto espressione della tendenza alla standardizzazione, poco adattabile all'attività del Tar, pur presentando innegabili vantaggi e utilità come parametro generale di riferimento.

In definitiva essi vanno considerati con estrema cautela mentre non è affatto semplice spiegare come, ancor prima che la preparazione, la professione che abbiamo l'onore e l'onere di svolgere richieda intensità, dedizione, riserbo, studio, equilibrio, serenità d'animo e di giudizio.

Va al riguardo evidenziata la peculiarità della funzione.

Il giudice amministrativo è a disposizione del cittadino che lamenti una lesione della propria situazione soggettiva ma può farlo solo su sua espressa domanda, nel senso che il giudice interviene non d'ufficio ma solo se chiamato dal cittadino che ritenga di aver subito un pregiudizio delle sue aspirazioni (si pensi al permesso di costruire o alla domanda di licenza commerciale) ovvero delle sue acquisizioni (espropri, ordini di demolizione) ovvero ancora in gare per l'ottenimento di un bene (concorso, appalto) od ancora dal silenzio su una sua domanda (ovviamente sono solo alcuni esempi nella varietà del contenzioso amministrativo).

In altri termini, se si tratta di una reazione all'esercizio di un'azione amministrativa ritenuta pregiudizievole, la chiamata del giudice amministrativo a dirimere la controversia dipende soprattutto dal concreto atteggiarsi dell'una e dell'altra!

Ne consegue ineludibilmente che i dati statistici costituiscono un parametro del tutto inadeguato – o per meglio dire ambiguo - per poter valutare in termini di costi/benefici l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Ad esempio, il numero delle cause va ricondotto alla fiducia nella giustizia oppure al tasso di litigiosità o ancora al costo della giustizia o alla professionalità degli avvocati o alla correttezza della pubblica amministrazione?

A ben riflettere questa varietà dell'analisi eziologica può essere logicamente ricondotta anche ad un'azione combinata di tutte le surricordate variabili.

In definitiva, l'approccio più attendibile per valutare con oggettività la validità dell'esercizio della funzione/servizio pubblico rimane quello empirico da esaminare come il Tar abbia concretamente fatto fronte alla richiesta di giustizia.

In quest'ambito gli elementi da monitorare sono riconducibili soprattutto alla tempistica ed alla modalità dell'attività, vale a dire alla qualità della risposta che il giudice fornisce al cittadino che lo invoca.

Ecco perché la valutazione dell'attività giurisdizionale di questo Tar va operata soprattutto alla stregua dei principali indicatori di efficienza ed efficacia, vale a dire il tasso di ricambio, la produttività (con particolare riferimento a quella media per magistrato), la tempistica ovvero la durata dei processi.



## **1. TASSO DI RICAMBIO**

Il primo parametro è come detto costituito dal tasso di ricambio, che indica la capacità di definizione delle cause (rispetto al numero dei ricorsi pervenuti).

Come visto sopra, il tribunale ha ampiamente assorbito il carico corrente ed ha sensibilmente intaccato il contenzioso pendente, riuscendo a risolvere più affari di quanti ne sono stati introitati.

Il tasso di ricambio calcolato risulta pari a circa il **118 %**, con un incremento di un ulteriore 3% rispetto all'anno scorso.

## 2. PRODUTTIVITA'

La produttività va ragguagliata innanzitutto ai provvedimenti pubblicati, nel corso dell'anno ben **2.779**.

La tipologia va ripartita tra quella solita dei provvedimenti giurisdizionali, che come noto comprende sentenze di merito – ordinarie **1271** e brevi **211**; ordinanze cautelari collegiali **478** e decreti monocratici **124**, oltre quelli di vario contenuto e natura (ordinanze collegiali, decreti presidenziali, decreti ingiuntivi, decreti collegiali, decreti presidenziali, dispositivi di sentenza).



Le decisioni si atteggiavano in maniera varia, a seconda di quello che è stata l'evoluzione del processo.

Le sentenze di accoglimento **533** (292 per ricorsi ordinari e 241 per quelli in rito camerale) superano quelle di rigetto **389** (359 per i ricorsi ordinari e 23 per quelli in rito camerale), mentre **560** sono le decisioni in rito.

Peraltro valutare la resa del sistema secondo l'esito del giudizio sarebbe profondamente errato: il giudice decide solo secondo giustizia!

Il dato quindi – lungi dall'evidenziare un giudice più "buono" o per così dire un'amministrazione "più cattiva" - significa semplicemente che nel 2019 cittadini che hanno fatto ricorso alla giustizia in maniera ritenuta fondata sono risultati più numerosi!

Va rimarcato il numero di sentenze estintive del giudizio **406**, sia che abbiano dichiarato il difetto di giurisdizione ovvero preso atto della cessazione della materia del contendere o del sopravvenuto difetto di interesse o comunque dell'improcedibilità o infine della rinuncia al ricorso.

Al riguardo è determinante la tempestiva comunicazione delle sopravvenienze mentre andrebbe evitata ogni istanza dilatoria, che soprattutto in sede di introito della decisione finisce con il determinare l'inutile occupazione del ruolo, a scapito delle altre cause in attesa di definizione.

Gli appelli, con un tasso di circa il **20%**, che peraltro appaiono atteggiarsi sempre più anziché quale strumento di correzione del giudizio di primo grado come diversa valutazione della questione controversa-, hanno visto le decisioni del Consiglio di Stato in sostanziale coerenza e condivisione dei convincimenti di questo Tar.

Venendo al livello individuale, la media del singolo giudice amministrativo barese è pari a circa **231** provvedimenti (2779/12), fra sentenze e sentenze brevi, ordinanze cautelari, ordinanze collegiali, oltre a plurimi altri provvedimenti (decreti ingiuntivi, decreti collegiali, dispositivi di sentenza e di ordinanza, provvedimenti relativi al gratuito patrocinio).

### 3. TEMPISTICA



La durata media dei processi indica il tempo mediamente trascorso tra il deposito e la decisione, secondo quella che gli economisti, con un brutto neologismo, definiscono la “formula di magazzino”.

I tempi di definizione delle cause dipendono dalla materia, avendo il legislatore riservato un binario accelerato per talune di esse.

Nel rito ordinario il tempo medio di definizione del ricorso mediante pubblicazione della sentenza è di circa 1 anno/1 anno e mezzo dal deposito del ricorso.

Per le suddette corsie preferenziali introdotte dalla legge per singole materie, è sufficiente invece qualche mese per giungere alla sentenza definitiva.

In particolare per gli appalti pubblici il tempo medio della decisione è al di sotto della media nazionale, 100 giorni anziché 150.

Per il processo cautelare, le richieste di tutela monocratica vengono decise, previa convocazione delle parti, praticamente in tempo reale, le istanze ordinarie, fissate alla prima camera di consiglio successiva al deposito del ricorso, sono decise, fermo restando il doveroso rispetto del contraddittorio, mediante pubblicazione della relativa ordinanza di solito il giorno successivo alla trattazione.

Infine, per quanto riguarda il tempo occorrente per la redazione della decisione, in media la sentenza viene pubblicata circa un mese dopo la data di introito, in caso di sentenza breve la decisione viene pubblicata a 20 giorni dall'udienza camerale!!!.

# LE “VARIANTI” PUGLIESI: PECULIARITA’ DEL TAR PUGLIA

## 1- IL PROCESSO BREVE

Dal resoconto dell’attività svolta ed impregiudicato ogni commento, sento di poter affermare che è stato profuso ogni sforzo per assicurare l’obiettivo di offrire un sistema di tutela piena ed efficiente al cittadino che invochi la riparazione di un torto, nell’ottica della prevalenza dell’interesse pubblico e nella consapevolezza di aver adempiuto al mandato affidatoci.



In particolare, il Tar Puglia si caratterizza per ispirarsi in maniera costante e profonda alla realizzazione piena del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, principio cardine di efficienza del giudice amministrativo, in linea con i dettami del diritto europeo.

Il risultato certo non può dirsi ancora completo e generalizzato ma ciò dipende essenzialmente dalle scelte del legislatore, che ha riservato binari preferenziali ad alcune materie.



Il processo breve comprende in primo luogo il processo di urgenza, autonomo anche se strumentale rispetto a quello di merito, che è appunto in grado di assicurare l'effettività della tutela, come palesato dal numero delle istanze di sospensione degli atti impugnati che accompagnano i ricorsi, nel 2019 ben 841 sui nuovi ricorsi, a cui si aggiungono n. 161 istanza cautelari richiesta con i motivi aggiunti.

La tutela cautelare rende possibile di avere un primo vaglio giurisdizionale in brevissimo tempo dalla proposizione del ricorso (mediamente 2 settimane ma anche meno), il che costituisce un indubbio vantaggio per i ricorrenti ma a ben vedere anche per la stessa pubblica amministrazione, perché, anche se si tratta di una giustizia cd. sommaria, essa è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale, sulla base del principio secondo cui la durata del processo non può risolversi in danno della parte che ha ragione.

In secondo luogo, si può far riferimento alla tutela informale, che non poche volte si è dimostrato di pari se non di superiore efficacia.

Si tratta di una cospicua attività che, pur non traducendosi in provvedimenti formali, impegna il Collegio in maniera più intensa e direi anche professionalmente più elaborata.

La procedura prevede che ogni decisione venga preceduta dalla convocazione appunto informale delle parti interessate.

Il processo si sviluppa poi in riunioni atipiche – alla presenza non solo del sottoscritto Presidente ma anche dei colleghi in una vera e propria camera di consiglio irrituale - dove i toni del contenzioso vengono resi oltremodo pacati, in una completa rappresentazione delle rispettive tesi, con pieno rispetto del principio del contraddittorio e smussando ogni tono polemico, nella consapevole comprensione anche delle ragioni altrui e nel rispetto delle reciproche posizioni.



In tal maniera alla successiva camera di consiglio collegiale sia le parti sia i giudici arrivano molto più preparati perché la questione è già stata sviscerata completamente, libera appunto da ogni vincolo formale.

Non poche volte la controversia addirittura si conclude con una stretta di mano a suggellare la “pace” ritrovata.

Tale tecnica non poche volte si ripete in camera di consiglio collegiale, che si conclude con una richiesta di cancellazione della richiesta cautela per un differimento della decisione alla più opportuna sede di merito.



In terzo luogo, la tutela cautelare, formale ed informale, porta a parlare della sentenza breve, istituto di cui questo giudice amministrativo si avvale spesso e volentieri - direi appena le ragioni delle rispettive pretese delle parti e la loro precisa focalizzazione ad opera degli scritti difensionali lo consentano – concretizzando la definizione della controversia nel merito a seguito della proposizione dell’istanza cautelare e quindi nei suddetti tempi brevissimi.

Intendo continuare l’opera di avvalersi di ogni mezzo per ulteriormente ridurre la durata del processo, essendo profondamente convinto che l’effettività della giustizia nell’attuale momento storico sia costituita da sentenze che, concise ma allo stesso tempo adeguatamente motivate, siano pubblicate in tempi rapidi.

Anche a tal fine nell’anno ha operato con buoni risultati l’ufficio del processo, composto dai giovani laureati in tirocinio presso il tribunale coadiuvato dal personale di segreteria e coordinato dal Presidente Adamo, che ringrazio vivamente per l’impegno profuso pur nella consapevolezza delle difficoltà di operare con personale precario quali tirocinanti e stagisti.



Funzionale al raggiungimento dell'obiettivo appare la piena attuazione del principio di sinteticità, senz'altro uno dei modi più efficaci per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace.

Va registrato in proposito un notevole miglioramento – sia negli scritti difensivi degli avvocati sia nelle nostre sentenze – anche se credo che possa essere ancora fatto un piccolo sforzo.

Mi rendo conto che occorre coniugare sinteticità e chiarezza, per cui in definitiva sintetizzare richiede più tempo ed impegno che scrivere molto, ma il rispetto del canone – che appare deontologico ed opportuno, anche quale correttivo e rimedio alla facile prolissità indotta dall'uso della tecnologia informatica – è essenziale per tutti gli operatori del diritto.

Esso in verità dovrebbe ispirare in primo luogo anche l'esercizio della funzione legislativa, conducendo alla produzione di norme sintetiche e chiare, mentre si continua a registrare una convulsa e scoordinata attività normativa, che crea più problemi di quanti ne risolve.

Passando ad illustrare brevemente altre peculiarità di questo Tar, mi piace evidenziare un tema istituzionale e su un altro ad esso propedeutico.

In primis va rimarcata la notevole

## **2- ATTIVITA' FORMATIVO-CULTURALE**

Anche quest'anno sono stati organizzati convegni, seminari, corsi ed incontri su temi rilevanti di carattere scientifico, confidando come per il passato nella più fattiva e proficua collaborazione con i colleghi delle altre magistrature, con tutto il foro - sia libero sia erariale - con il mondo accademico in un confronto continuo e nella prospettiva del reciproco arricchimento di esperienza e professionalità.

Non è stato invece adeguatamente sviluppato il "liberum forum", e ciò affermo non perché nato da una mia idea ma perché sono profondamente convinto che sarebbe un'ottima occasione per incontri periodici e giornate di studio, a tema non programmato, con tutti gli operatori del settore, nella convinzione che la maggiore professionalità e formazione si acquisiscono anche mediante l'apertura al dialogo sociale ed istituzionale.

Attivo anche lo scambio culturale con le istituzioni europee per la formazione giuridica; in particolare i colleghi Francesco Cocomile ed Alfredo Allegretta hanno partecipato, nel quadro dei programmi di scambio organizzati dalla rete europea di formazione giudiziaria (EJTN), a visite di studio presso istituzioni giudiziarie estere

Molto frequenti anche gli incontri con numerosi gruppi di studenti, universitari e non, per assistere alle udienze così come sono continuati i tirocini formativi, in affiancamento ai magistrati in servizio, importanti occasioni di apprendimento "sul campo" per diversi studenti, compresi quelli provenienti dalla scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Bari.

Ciò a testimonianza della totale apertura del Tar Bari alla società, per la costruzione di una reale cultura della legalità.

In via subordinata ma ripeto propedeutica al buon esito di tutte le attività istituzionali il solito cenno ai risultati dell'

### **3- ATTIVITA' SPORTIVA**



Anche quest'anno il Tar Puglia, dagli ovvii colori sociali bianconeri, ha partecipato con successo ed onore a vari tornei calcistici.


Ha partecipato con piazzamenti onorevoli ai tornei tenutisi a Monterorondo, a Foggia ed a Nola.

Ma soprattutto con grande soddisfazione di noi tutti posso finalmente annunciare la meritatissima vittoria alla coppa della magistratura amministrativa, dove abbiamo sconfitto per 4-1 il Tar Lazio e per 3-2 il Tar Campania, impattando invece 0-0 con il Consiglio di Stato.

Con orgoglio consentitemi di mostrare la Coppa!!!

## IL RUOLO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

La Costituzione, in particolare l'art. 125, dà espreso risalto al giudice amministrativo, dinanzi al quale possono essere impugnati tutti i provvedimenti del potere pubblico.



E' stato efficacemente detto che il giudice amministrativo è il giudice della complessità, avendo riguardo alla delicatezza delle materie e alla rilevanza degli interessi in ordine ai quali il giudice amministrativo è chiamato ad esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.

Il giudice amministrativo è chiamato, più di ogni altro operatore del diritto, a scongiurare l'invecchiamento precoce dell'ordinamento, mediante una interpretazione adeguatrice costante dell'impianto normativo alle aspettative di tutela dei diritti e dei bisogni di giustizia dei cittadini.

Sono passati 30 anni dalla legge generale sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990) ed ormai 10 anche dall'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, due impianti normativi che hanno rivoluzionato il sistema del diritto amministrativo, avvicinandolo sempre più ai bisogni dei cittadini.

Se la 241 del 1990 ha segnato la democratizzazione dell'azione dei poteri pubblici e, in particolare, della P.a., il codice del processo ha permesso di offrire un ventaglio di tutele del tutto inimmaginabile appena venti anni fa.

Va quindi sempre più affermandosi la logica di un'amministrazione dialogante con il cittadino, a sua volta più consapevole di poter esercitare un potere di sollecitazione verso la P.a., in vista di scelte sempre più ponderate e attente alla doverosa considerazione dell'interesse legittimo del privato.

Anche il processo è terreno fertile di confronto dei giuristi, degli operatori del diritto, perché non vi è democrazia se non vi è tutela somministrata da un giudice terzo, munito di autonomia e indipendenza da ogni altro potere dello Stato.

Il contenzioso amministrativo è come visto un contenzioso speciale, che attiene essenzialmente al rapporto tra il cittadino ed il potere pubblico, per cui al giudice spetta il difficile compito di trovare il giusto equilibrio tra il sindacato ed il controllo, evitando qualsiasi commistione di ruoli e di sconfinare nel merito delle decisioni amministrative (giusto equilibrio tra il sindacato ed il controllo che sconfinano nel merito delle decisioni).

Quale giudice speciale perchè giudice ordinario del legittimo esercizio del potere pubblico, il giudice amministrativo, pur tenendo presente soprattutto a livello socio-politico una certa fisiologica insofferenza verso il controllo giurisdizionale da parte del potere pubblico – per il quale talvolta diviene l'ostacolo verso la realizzazione degli obiettivi – non può che essere l'interprete imparziale delle leggi, senza indulgere al formalismo e avversare, nella cura degli aspetti sostanziali, ogni illegittimità dell'azione della PA, cercando di curarne la patologia senza demolirne le funzioni e fornendo indirizzi per migliorarne l'esercizio.

E' quindi evidente che il giudice amministrativo è tutt'altro che un burocrate - anche se è il primo impiegato dello Stato, al servizio del Popolo Italiano in nome del quale pronuncia le sue decisioni – perché il suo agire non è affatto improntato alla pedanteria ovvero al formalismo.



Del resto, come detto, le sue caratteristiche precipue sono la terzietà e l'indipendenza, il cui vero presidio – al di là delle disposizioni normative che le garantiscono - è nella sua coscienza e consapevolezza di essere garante delle leggi e del giusto processo.

La verità è che il contesto sociopolitico è profondamente mutato, nel senso che le dinamiche pubblicistiche sulle quali interviene il GA non si esauriscono più nella tradizionale dialettica tra autorità e libertà ma tendenzialmente si sviluppano alla ricerca di un equilibrio nel rapporto plurale tra poteri pubblici, poteri dei privati, autonomia, sussidiarietà, mercato, concorrenza.

Al riguardo il tema più delicato è senz'altro quello della incidenza delle decisioni del GA sulle performances dell'economia.

In particolare, le campagne mediatiche, più o meno indirizzate e strumentali, ogni tanto ripetono a mò di assioma che il GA avrebbe effetti negativi e quantitativamente rilevanti sulla crescita del Paese, partendo dalla constatazione che egli interviene sull'azione della PA nel suo complesso, che fa da contesto all'attività d'impresa.

Al di là delle faziosità, il giudizio sul valore e ruolo del GA dipende dalla formazione culturale: il mondo della riflessione giuridica non può che privilegiare la garanzia dei diritti del cittadino laddove l'economista ha riguardo soprattutto alla promozione dello sviluppo ad ogni costo.

Sicchè giustizia amministrativa ed economia rischiano di non intendersi e di parlare linguaggi diversi.

Sul piano concettuale tale contrapposizione non esiste, atteso che l'esercizio del potere pubblico nei confronti dei cittadini è limitato entro i confini delineati dalla legge, la cui tutela è affidata al GA.

Sul piano concreto la questione è invece un po' più complessa.

Viene innanzitutto in rilievo la capacità del "sistema giustizia" di assicurare tempestività delle decisioni e uniformità di interpretazione delle norme che gli operatori si trovano a dover applicare.

Se sul primo profilo non vi possono essere dubbi, personalmente ho molte perplessità sul secondo profilo, che secondo me risente dell'equivoco sull'invocata nozione di certezza del diritto, che se può essere inteso dagli operatori economici come parametro di orientamento delle scelte di investimento e di valutazione degli scenari di rischio non può assurgere a criterio vincolante per il difficile mestiere di giudicare, perlomeno nel nostro sistema che, a differenza di quelli anglossasoni dove impera il common law, non conosce appunto l'imperatività ma solo l'importanza del precedente giurisprudenziale.

Si tratta quindi di trovare un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di assicurare una piena ed effettiva tutela degli interessi particolari e collettivi (ad es. la protezione del paesaggio o dell'ambiente) e quella di garantire un'azione pubblica certa e spedita, a tutela della competitività del sistema economico, della stabilità finanziaria, dello sviluppo infrastrutturale del Paese.

Nell'individuazione di questo equilibrio bisogna tenere conto che le modalità con cui l'azione pubblica può realizzarsi (ad esempio, in merito alla rapidità d'intervento), differisce nei diversi settori, potendosi richiedere soluzioni differenziate nei diversi contesti.

Il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dei poteri è peraltro quanto mai opportuno: un'autorità che non fosse sottoposta al vaglio di legittimità del giudice sarebbe certamente più censurabile e più debole, innanzitutto nella sua autorevolezza e credibilità verso gli operatori.

La necessità di un sindacato si pone quindi prima di tutto a garanzia della stessa autorità e dell'accettabilità delle sue decisioni, oltre che naturalmente a tutela dei soggetti che di quelle decisioni sono destinatari.

Per quanto concerne i limiti entro i quali tale sindacato può svolgersi e dei rimedi che al giudice è consentito attivare, va osservato che il vaglio del giudice può essere più o meno ampio - sostanziandosi in vari livelli sulle scelte discrezionali adottate dall'amministrazione - e può comportare, oltre al tradizionale annullamento dei provvedimenti, la possibilità di ottenere dall'amministrazione il risarcimento dei danni (sono passati ormai ventuno anni dalla storica pronuncia del 22 luglio 1999, n. 500 delle SS.UU. della Cassazione, che con una rilettura dell'art. 2043 c.c. ha infranto il muro della irrisarcibilità del danno derivante da lesione dell'interesse legittimo).

Molti passi avanti sono stati compiuti anche nella direzione di una tutela sempre crescente dell'interesse legittimo sul piano processuale; tanto che oggi ci muoviamo sul terreno della atipicità delle azioni a tutela dell'interesse legittimo.

Tutte queste questioni hanno assunto specifica rilevanza a seguito del processo di integrazione europea.

In questo quadro d'insieme, il ruolo che il sistema affida al GA non può che essere quello di tutore delle garanzie nei confronti dell'esercizio del potere pubblico, sulla base della Costituzione, delle leggi e del diritto europeo.

Anche il futuro si preannuncia denso di novità se si inizia a parlare nelle nostre aule di algoritmo, quale fattore da impiegare nella decisione discrezionale della P.a., con ripercussioni sul sindacato giurisdizionale.

Dunque, un diritto amministrativo davvero senza frontiere, si potrebbe dire, non solo sotto il profilo dello spazio geografico in cui si muove, ormai, il G.a., ma anche dal punto di vista della apertura verso nuove forme di sindacato delle scelte dei poteri pubblici



Ribadisco con viva soddisfazione ed orgoglio che i suddetti valori fondanti del GA – di professionalità, terzietà ed indipendenza – sono profondamente radicati nel quotidiano operare di questo Tribunale.

Con orgoglio posso affermare che i valori fondanti del giudice amministrativo – in primis quelli della responsabilità, della professionalità, della terzietà e dell'indipendenza - sono profondamente radicati nei giudizi di questo tar e traspaiono con ogni evidenza dal suo quotidiano operare.

Grato della paziente attenzione, concludo assicurando che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia continuerà ad essere, come è sempre stato, al servizio dei cittadini e quindi della Giustizia e con l'auspicio, ma anche la convinzione, di poter fare ancora meglio e di più nel futuro.




NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO E PUGLIESE

DICHIARO UFFICIALMENTE APERTO


L'ANNO GIUDIZIARIO 2020

**Tav.1 - STATISTICA GENERALE STORICA**

ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>RICORSI DEPOSITATI</b>	<b>2.154</b>	<b>2.226</b>	<b>1.849</b>	<b>1.727</b>	<b>1.670</b>	<b>1.701</b>	<b>1.577</b>	<b>1.350</b>	<b>1.600</b>	<b>1.587</b>
PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI <b>RICORSI DEPOSITATI</b>	-1,9%	3,3%	-16,9%	-6,6%	-3,3%	1,9%	-7,3%	-14,4%	18,5%	-0,8%
<b>RICORSI DECISI</b>	<b>4.453</b>	<b>2.149</b>	<b>2.481</b>	<b>1.804</b>	<b>1.723</b>	<b>1.831</b>	<b>1.886</b>	<b>1.643</b>	<b>1.842</b>	<b>1.872</b>
PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI <b>RICORSI DECISI</b>	32,2%	-51,7%	15,4%	-27,3%	-4,5%	6,3%	3,0%	-12,9%	12,1%	1,6%
DIFFERENZA TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DECISI	- 2.299	77	- 632	- 77	- 53	- 130	- 309	- 293	- 242	- 285
PERCENTUALE TRA <b>RICORSI DEPOSITATI</b> E <b>RICORSI DECISI</b>	-51,6%	3,6%	-25,5%	-4,3%	-3,1%	-7,1%	-16,4%	-17,8%	-13,1%	-15,2%
<b>RICORSI PENDENTI</b>	<b>5.865</b>	<b>5.942</b>	<b>5.310</b>	<b>5.233</b>	<b>5.180</b>	<b>5.050</b>	<b>4.741</b>	<b>4.448</b>	<b>4.206</b>	<b>3.921</b>
PERCENTUALE SMALTIMENTO ARRETRATO	-28,2%	1,3%	-10,6%	-1,5%	-1,0%	-2,5%	-6,1%	-6,2%	-5,4%	-6,8%




**GRAF. 1 - ANDAMENTO STORICO DEI RICORSI PENDENTI, DECISI E DEPOSITATI**



## **TAV. 2 - RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO**


<b>ANNO</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>RICORSI DEPOSITATI</b>	<b>2.154</b>	<b>2.226</b>	<b>1.849</b>	<b>1.849</b>	<b>1.670</b>	<b>1.701</b>	<b>1.577</b>	<b>1.350</b>	<b>1.600</b>	<b>1.587</b>
<b>RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO</b>	<b>505</b>	<b>633</b>	<b>471</b>	<b>399</b>	<b>397</b>	<b>309</b>	<b>364</b>	<b>244</b>	<b>403</b>	<b>420</b>
<b>% RICORSI DECISI NELL'ANNO STESSO DEL DEPOSITO</b>	<b>23,4%</b>	<b>28,4%</b>	<b>25,5%</b>	<b>21,6%</b>	<b>23,8%</b>	<b>18,2%</b>	<b>23,1%</b>	<b>18,1%</b>	<b>25,2%</b>	<b>26,5%</b>



TAV. 3 - PROSPETTO RICORSI PENDENTI, DEPOSITATI E DECISI DISTINTI PER MATERIA

RICORSI IN MATERIA DI:	RICORSI PENDENTI AL 31/12/2018	RICORSI DEPOSITATI NEL 2019	% RICORSI DEPOSITATI DISTINTI PER MATERIA	RICORSI DECISI NEL 2019	RICORSI PENDENTI AL 31/12/2019	% RICORSI PENDENTI DISTINTI PER MATERIA
ACCESSO AI DOCUMENTI	24	50	3,2%	49	25	0,6%
AGRICOLTURA E FORESTE	91	129	8,1%	57	163	4,2%
AMBIENTE	224	47	3,0%	107	164	4,2%
ANTICHITÀ E BELLE ARTI	31	18	1,1%	8	41	1,0%
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	202	171	10,8%	188	185	4,7%
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	268	73	4,6%	129	212	5,4%
CACCIA E PESCA	4	10	0,6%	6	8	0,2%
CARABINIERI	5	2	0,1%	1	6	0,2%
CINEM., TEATRO, SPETTAC., SPORT E TURISMO	22	3	0,2%	11	14	0,4%
COMMERCIO, ARTIGIANATO	83	24	1,5%	48	59	1,5%
COMUNE E PROVINCIA	98	73	4,6%	46	125	3,2%
DEMANIO STATALE E REGIONALE	39	9	0,6%	13	35	0,9%
EDILIZIA ED URBANISTICA	1.157	228	14,4%	266	1.119	28,5%
ELEZIONI	5	10	0,6%	9	6	0,2%
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	35	9	0,6%	5	39	1,0%
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	220	241	15,2%	303	158	4,0%
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	105	25	1,6%	22	108	2,8%
FARMACIA	56	9	0,6%	28	37	0,9%
FORZE ARMATE	207	59	3,7%	50	216	5,5%
INDUSTRIA	23	2	0,1%	11	14	0,4%
INQUINAMENTO	81	19	1,2%	20	80	2,0%
ISTRUZIONE	40	15	0,9%	27	28	0,7%
MAGISTRATI	0	0	0,0%	0	0	0,0%
NON CLASSIFICABILE	3	3	0,2%	0	6	0,2%
ORDINANZE CONTIGIBILI E URGENTI	5	2	0,1%	3	4	0,1%
POLIZIA DI STATO	25	16	1,0%	5	36	0,9%
PROFESSIONI E MESTIERI	40	14	0,9%	27	27	0,7%
PUBBLICO IMPIEGO	326	137	8,6%	157	306	7,8%
REGIONE	13	5	0,3%	4	14	0,4%
SERVIZI PUBBLICI	18	3	0,2%	6	15	0,4%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	364	52	3,3%	122	294	7,5%
SICUREZZA PUBBLICA	242	87	5,5%	92	237	6,0%
STRANIERI	74	18	1,1%	18	74	1,9%
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI	73	24	1,5%	34	63	1,6%
VITTIME DEL DOVERE	3	0	0,0%	0	3	0,1%
<b>TOTALE</b>	<b>4.206</b>	<b>1.587</b>		<b>1.872</b>	<b>3.921</b>	

**Graf. 3 - RICORSI PENDENTI AL 31/12/2019 DISTINTI PER MATERIA**




**TAV. 4 - DOMANDE PRESENTATE**

<b>RICORSI</b>													
	<b>PRIMA SEZIONE</b>			<b>SECONDA SEZIONE</b>			<b>TERZA SEZIONE</b>			<b>TOTALE</b>			
<b>ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% RISPETTO ANNO PRECED.</b>
<b>ASSEGNATI ALLA SEZIONE</b>	<b>411</b>	<b>554</b>	<b>649</b>	<b>460</b>	<b>554</b>	<b>434</b>	<b>479</b>	<b>493</b>	<b>504</b>	<b>1.350</b>	<b>1.601</b>	<b>1.587</b>	<b>-0,9%</b>
<b>% ASSEGNATI ALLA SEZIONE SUL TOTALE</b>	<b>30,4%</b>	<b>34,6%</b>	<b>40,9%</b>	<b>34,1%</b>	<b>34,6%</b>	<b>27,3%</b>	<b>35,5%</b>	<b>30,8%</b>	<b>31,8%</b>				<b>-</b>
<b>DI CUI CON SOSPENSIVA</b>	<b>232</b>	<b>247</b>	<b>341</b>	<b>210</b>	<b>283</b>	<b>299</b>	<b>220</b>	<b>271</b>	<b>201</b>	<b>662</b>	<b>801</b>	<b>841</b>	<b>5,0%</b>
<b>% CON SOSPENSIVA SUL TOTALE CON SOSP.</b>	<b>35,0%</b>	<b>30,8%</b>	<b>40,5%</b>	<b>31,7%</b>	<b>35,3%</b>	<b>35,6%</b>	<b>33,2%</b>	<b>33,8%</b>	<b>23,9%</b>				

<b>MOTIVI AGGIUNTI</b>													
	<b>PRIMA SEZIONE</b>			<b>SECONDA SEZIONE</b>			<b>TERZA SEZIONE</b>			<b>TOTALE</b>			
<b>ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% RISPETTO ANNO PRECED.</b>
<b>ASSEGNATI ALLA SEZIONE</b>	<b>127</b>	<b>79</b>	<b>118</b>	<b>101</b>	<b>104</b>	<b>73</b>	<b>54</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	<b>282</b>	<b>272</b>	<b>287</b>	<b>5,5%</b>
<b>% ASSEGNATI ALLA SEZIONE SUL TOTALE</b>	<b>45,0%</b>	<b>29,0%</b>	<b>41,1%</b>	<b>36%</b>	<b>38%</b>	<b>25,4%</b>	<b>19%</b>	<b>33%</b>	<b>33,4%</b>				
<b>DI CUI CON SOSPENSIVA</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>65</b>	<b>146</b>	<b>141</b>	<b>161</b>	<b>14,2%</b>
<b>% CON SOSPENSIVA SUL TOTALE CON SOSP.</b>	<b>41,8%</b>	<b>22,7%</b>	<b>36,6%</b>	<b>46,6%</b>	<b>44,7%</b>	<b>23,0%</b>	<b>11,6%</b>	<b>32,6%</b>	<b>40,4%</b>				

<b>RICORSI INCIDENTALI</b>													
	<b>PRIMA SEZIONE</b>			<b>SECONDA SEZIONE</b>			<b>TERZA SEZIONE</b>			<b>TOTALE</b>			
<b>ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>% RISPETTO ANNO PRECED.</b>
<b>ASSEGNATI ALLA SEZIONE</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>46</b>	<b>7,0%</b>
<b>% ASSEGNATI ALLA SEZIONE SUL TOTALE</b>	<b>39,0%</b>	<b>27,9%</b>	<b>43,5%</b>	<b>44%</b>	<b>26%</b>	<b>28,3%</b>	<b>17%</b>	<b>47%</b>	<b>28,3%</b>				


TOTALE DOMANDE PRESENTATE (RICORSI + MOTIVI AGGIUNTI + RICORSI INCIDENTALI)													
	PRIMA SEZIONE			SECONDA SEZIONE			TERZA SEZIONE			TOTALE			
ANNO	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	% RISPETTO ANNO PRECED.
<b>ASSEGNATI ALLA SEZIONE</b>	<b>554</b>	<b>645</b>	<b>787</b>	<b>579</b>	<b>669</b>	<b>520</b>	<b>540</b>	<b>602</b>	<b>613</b>	<b>1.673</b>	<b>1.916</b>	<b>1.920</b>	0,2%
% ASSEGNATI ALLA SEZIONE SUL TOTALE	33,1%	33,7%	41,0%	34,6%	34,9%	27,1%	32,3%	31,4%	31,9%				
<b>DI CUI CON SOSPENSIVA</b>	<b>293</b>	<b>279</b>	<b>400</b>	<b>278</b>	<b>346</b>	<b>336</b>	<b>237</b>	<b>317</b>	<b>266</b>	<b>808</b>	<b>942</b>	<b>1.002</b>	6,4%
% CON SOSPENSIVA SUL TOTALE CON SOSP.	36,3%	29,6%	39,9%	34,4%	36,7%	33,5%	29,3%	33,7%	26,5%				
% CON SOSPENSIVA SUGLI ASSEGNATI ALLA SEZIONE	52,9%	43,3%	50,8%	48,0%	51,7%	64,6%	43,9%	52,7%	43,4%	48,3%	49,2%	52,2%	



**TAV. 5 - RICORSI DEPOSITATI DISTINTI PER TIPOLOGIA**

TIPOLOGIA RICORSO	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE			
	2017	2018	2019	% RISPET. AL 2018	2017	2018	2019	% RISPET. AL 2018	2017	2018	2019	% RISPET. AL 2018	2017	2018	2019	% RISPET. AL 2018
ACCESSO AI DOCUMENTI	-	44	53	20%	1	-	-		51	-	1		52	44	54	22,7%
SILENZIO P.A.	14	10	20	100%	20	14	28	100%	25	42	31	-26%	59	66	79	19,7%
IN OTTEMPERANZA	61	141	108	-23%	125	144	120	-17%	35	17	16	-6%	221	302	244	-19,2%
ORDINARIO	246	289	372	29%	238	297	224	-25%	315	333	381	14%	799	918	977	6,4%
RISARCIMENTO DANNO	9	1	7	600%	4	8	2	-75%	3	12	4	-67%	16	21	13	-38,1%
RITO APPALTI (EX ART. 120 COMMA 2 BIS C.P.A.)	18	11	7	-36%	6	14	3	-79%	7	23	3	-87%	31	48	13	-72,9%
RITO APPALTI (EX ART. 120 C.P.A.)	52	42	59	40%	42	55	47	-15%	24	41	32	-22%	118	138	138	0,0%
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRORDINARIO	3	5	11	120%	10	14	8	-43%	3	13	16	23%	16	32	35	9,4%
ELETTORALE	-	-			5	5	-	-100%	-	-	10		5	5	10	100,0%
RITO ABBREVIATO (EX ART. 119 C.P.A.)	-	3	-	-100%	2	1	-	-100%	7	4	3	-25%	9	8	3	-62,5%
PER INGIUNZIONE	1	1	4	300%	1		1		4	-	2		6	1	7	600,0%
OPPOSIZIONE DI TERZO (EX ARTT. 108 E 109 C.P.A.)	-		-		-		-		1	2	-		1	2	-	-100,0%
REVOCAZIONE (EX ARTT. 106 E 107 C.P.A.)	-		-		-	1	-	-100%	1	1	-		1	2	-	-100,0%
RIASSUNZIONE PER INCOPENENZA (EX ARTT.15 CO.4 E 16 CO.5 C.P.A.)	8	6	8	33%	3	1	1	0%	-		2		11	7	11	57,1%
DOMANDA DI ACCERTAMENTO NULLITA' (EX ART. 31 CO.4 C.P.A.)	-	1		-100%	3				2	5	3	-40%	5	6	3	-50,0%
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO (EX ART. 118 C.P.A.)	-				-				1				1	-	-	#DIV/0!
<b>TOTALE</b>	<b>412</b>	<b>554</b>	<b>649</b>	<b>17%</b>	<b>460</b>	<b>554</b>	<b>434</b>	<b>-22%</b>	<b>479</b>	<b>493</b>	<b>504</b>	<b>2%</b>	<b>1.351</b>	<b>1.600</b>	<b>1.587</b>	


**GRAF. 5 - DIFFERENZA PERCENTUALE DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI RICORSI  
RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE**



**TAV. 6 - ESITI SENTENZE DISTINTI PER TIPOLOGIA RICORSO**

<b>TIPOLOGIA RICORSO</b>	<b>ACCOLTO</b>	<b>RESPINTO</b>	<b>INAMMISSIBILE</b>	<b>IRRICEVIBILE</b>	<b>IMPROCEDIBILE</b>	<b>DIFETTO DI GIURISDIZIONE</b>	<b>CMC/SDI/ ESTINTO RINUNCIA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>% RISPETTO AL TOTALE</b>
ACCESSO AI DOCUMENTI (EX ART. 116 C.P.A.)	14	7	10		1		18	50	3%
SILENZIO DELLA P.A. (EX ART. 117 C.P.A.)	24	7	2	1	3	4	35	76	5%
IN OTTEMPERANZA	230	9	10		3		33	285	19%
ORDINARIO	219	273	48	5	28	45	218	836	56%
RISARCIMENTO DEL DANNO (EX ART. 30 C.P.A.)	5	11	1			1		18	1%
RITO APPALTI (EX ART. 120 COMMA 2 BIS C.P.A.)	5	13	1	2			7	28	2%
RITO APPALTI (EX ART. 120 C.P.A.)	26	54	11	9	1	1	36	138	9%
RITO ABBREVIATO (EX ART. 119 C.P.A.)	4	3	2	1	1		1	12	1%
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRORDINARIO	1	9	2		10	1	6	29	2%
ELETTORALE (EX ARTT. 129 E 130 C.P.A.)	4	3	1					8	1%
PER INGIUNZIONE (EX ART. 117 C.P.A.)								-	0%
OPPOSIZIONE DI TERZO (EX ARTT. 108 E 109 C.P.A.)								-	0%
REVOCAZIONE (EX ARTT. 106 E 107 C.P.A.)								-	0%
RIASSUNZIONE PER INCOPENENZA (EX ARTT.15 CO.4 E 16 CO.3. C.P.A.)	1				1			2	0%
DOMANDA DI ACCERTAMENTO NULLITA' (EX ART. 31 CO.4 C.P.A.)								-	0%
OPPOSIZIONE DECRTO INGIUNTIVO (EX ART. 118 C.P.A.)								-	0%
<b>TOTALE</b>	<b>533</b>	<b>389</b>	<b>88</b>	<b>18</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>336</b>	<b>1.482</b>	


**GRAF. 6 - ESITI SENTENZE SU ALCUNE MATERIE**



## TAV. 7 - PROVVEDIMENTI PUBBLICATI


TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE			
	2017	2018	2019	% RISPETTO ANNO PRECED.	2017	2018	2019	% RISPETTO ANNO PRECED.	2017	2018	2019	% RISPETTO ANNO PRECED.	2017	2018	2019	% RISPETTO ANNO PRECED.
SENTENZE	287	490	517	5,5%	376	414	480	15,9%	340	339	274	-19,2%	1.003	1.243	1.271	2,3%
SENTENZE BREVI	49	71	73	2,8%	33	42	94	123,8%	37	35	44	25,7%	119	148	211	42,6%
<b>TOTALE SENTENZE</b>	<b>336</b>	<b>561</b>	<b>590</b>	5,2%	<b>409</b>	<b>456</b>	<b>574</b>	25,9%	<b>377</b>	<b>374</b>	<b>318</b>	-15,0%	<b>1.122</b>	<b>1.391</b>	<b>1.482</b>	6,5%
% SENTENZE DI SEZIONE SUL TOTALE	29,9%	40,3%	39,8%		36,5%	32,8%	38,7%		33,6%	26,9%	21,5%					
ORDINANZE CAUTELARI	109	111	178	60,4%	169	178	89	-50,0%	134	129	211	63,6%	412	418	478	14,4%
DECRETI CAUTELARI	3	8	43	437,5%	51	58	39	-32,8%	23	24	42	75,0%	77	90	124	37,8%
<b>TOTALE PROV. CAUTELARI</b>	<b>112</b>	<b>119</b>	<b>221</b>	85,7%	<b>220</b>	<b>236</b>	<b>128</b>	-45,8%	<b>157</b>	<b>153</b>	<b>253</b>	65,4%	<b>489</b>	<b>508</b>	<b>602</b>	18,5%
% PROV.CAUTELARI DI SEZIONE SUL TOTALE	22,9%	23,4%	36,7%		45,0%	46,5%	21,3%		32,1%	30,1%	42,0%					
<b>ORDINANZE COLLEGIALI</b>	<b>54</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	0,0%	<b>59</b>	<b>69</b>	<b>53</b>	-23,2%	<b>104</b>	<b>123</b>	<b>116</b>	-5,7%	<b>217</b>	<b>266</b>	<b>243</b>	-8,6%
% ORD.COLLEGIALI DI SEZIONE SUL TOTALE	24,9%	27,8%	30,5%		27,2%	25,9%	21,8%		47,9%	46,2%	47,7%					
<b>DECRETI DECISORI</b>	<b>162</b>	<b>84</b>	<b>112</b>	33,3%	<b>162</b>	<b>187</b>	<b>105</b>	-43,9%	<b>147</b>	<b>102</b>	<b>98</b>	-3,9%	<b>471</b>	<b>373</b>	<b>315</b>	-15,5%
<b>ORDINANZE PRESIDENZIALI</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>8</b>	<b>45</b>	<b>14</b>		<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>14</b>	<b>49</b>	<b>18</b>	
<b>DECRETI INGIUNTIVI</b>			<b>3</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>7</b>		<b>2</b>		<b>8</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	
<b>DECRETI COLLEGIALI</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>7</b>		<b>33</b>	<b>10</b>	<b>12</b>		<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>		<b>42</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	
<b>DECRETI PRESIDENZIALI</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>7</b>	<b>14</b>	<b>4</b>		<b>24</b>	<b>15</b>	<b>51</b>		<b>32</b>	<b>29</b>	<b>56</b>	
<b>DISPOSITIVI DI SENTENZA</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>				<b>4</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	
<b>DISPOSITIVI DI ORDINANZA</b>													<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>GRATUITO PATROCINIO</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>21</b>	<b>22</b>	<b>8</b>		<b>12</b>	<b>6</b>	<b>13</b>		<b>35</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	
<b>TOTALE PROVVEDIMENTI</b>	<b>672</b>	<b>853</b>	<b>1.014</b>	18,9%	<b>920</b>	<b>1.040</b>	<b>900</b>	-13,5%	<b>839</b>	<b>788</b>	<b>865</b>	9,8%	<b>2.431</b>	<b>2.681</b>	<b>2.779</b>	3,7%
% PROVVEDIMENTI DI SEZIONE SUL TOTALE	27,6%	31,8%	36,5%		37,8%	38,8%	32,4%		34,5%	29,4%	31,1%					

GRAF. 7 - TOTALE PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO



**TAV. 8 - SENTENZE E SENTENZE BREVI DISTINTE PER ESITO**

ESITO	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE PER TIPOLOGIA		TOTALE SENTENZE PER ESITO	% ESITO SUL TOTALE SENTENZE
	SENT. ORD.	SENT. BREVI	TOT. SEZ.	% SUL TOTALE ESITI	SENT. ORD.	SENT. BREVI	TOT. SEZ.	% SUL TOTALE ESITI	SENT. ORD.	SENT. BREVI	TOT. SEZ.	% SUL TOTALE ESITI	SENT. ORD.	SENT. BREVI		
ACCOGLIE	64	26	110	19%	70	43	113	20%	62	7	69	22%	216	76	292	19,7%
ACCOLTO RICORSI RITO SPECIALE	64		64	14%	136		136	24%	21		21	7%	241	0	241	16,3%
RESPINGE	107	19	126	21%	102	34	136	24%	63	14	97	31%	292	67	359	24,2%
RESPINGE RICORSI RITO SPECIALI	12		12	2%	6		6	1%	12		12		30	0	30	2,0%
INAMMISSIBILE	36	8	44	7%	21	3	24	4%	16	4	20	6%	73	15	88	5,9%
IRRICEVIBILE	5	1	6	1%	6	1	7	1%	5	0	5	2%	16	2	18	1,2%
IMPROCEDIBILE	14	1	15	3%	16	0	16	3%	10	5	15	5%	42	6	48	3,2%
DIFETTO DI GIURISDIZIONE	13	12	25	4%	7	3	10	2%	10	7	17	5%	30	22	52	3,5%
C. M. C.	54	3	57	10%	19	2	21	4%	22	1	23	7%	95	6	101	6,8%
RINUNZIA AL RICORSO	9	1	10	2%	3	2	5	1%	0	0	0	0%	12	3	15	1,0%
S. D. I.	96	2	100	17%	90	6	96	17%	31	5	36	11%	219	13	232	15,7%
ESTINTO	1	0	1	0%	2	0	2	0%	2	1	3	1%	5	1	6	0,4%
<b>TOTALE SENTENZE</b>	<b>517</b>	<b>73</b>	<b>590</b>		<b>480</b>	<b>94</b>	<b>574</b>		<b>274</b>	<b>44</b>	<b>318</b>		<b>1.271</b>	<b>211</b>	<b>1.482</b>	




**TAV. 9 - ORDINANZE E DECRETI CAUTELARI DISTINTI PER ESITO**

ORDINANZA CAUTELARE					
ESITO	PRIMA SEZIONE	SECONDA SEZIONE	TERZA SEZIONE	TOTALE ESITI	% SUL TOTALE
ACCOLTO	58	22	102	<b>182</b>	38,1%
RESPINTO	107	60	99	<b>266</b>	55,6%
IMPROCEDIBILE	2	-	2	<b>4</b>	0,8%
INTERLOCUTORIO	5	-	-	<b>5</b>	1,0%
ALTRE	6	7	8	<b>21</b>	4,4%
<b>TOTALE</b>	<b>178</b>	<b>89</b>	<b>211</b>	<b>478</b>	

DECRETO CAUTELARE					
ESITO	PRIMA SEZIONE	SECONDA SEZIONE	TERZA SEZIONE	TOTALE ESITI	% SUL TOTALE
ACCOLTO	13	8	28	<b>49</b>	39,5%
RESPINTO	14	29	14	<b>57</b>	46,0%
ALTRE	16	2		<b>18</b>	14,5%
<b>TOTALE</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>124</b>	



## TAV. 10 - APPELLI DEPOSITATI NEL 2019

	PROVV. DI PRIMA SEZIONE	PROVV. DI SECONDA SEZIONE	PROVV. DI TERZA SEZIONE	TOTALE PROVVEDIMENTI APPELLATI
SENTENZA	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>149</b>
SENTENZA BREVE	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>45</b>
TOTALE PROVVEDIMENTI APPELLATI PER SEZIONE	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>194</b>
% <i>DI SEZIONE SUL TOTALE</i>	<i>44,3%</i>	<i>29,4%</i>	<i>26,3%</i>	

ORDINANZA CAUTELARE	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>87</b>
% <i>DI SEZIONE SUL TOTALE</i>	<i>40,2%</i>	<i>27,6%</i>	<i>32,2%</i>	

### TAV. 11 - ESITI PROVVEDIMENTI DEL C.D.S.

DECISIONI					
ESITO	SENTENZE DI PRIMA SEZIONE	SENTENZE DI SECONDA SEZIONE	SENTENZE DI TERZA SEZIONE	TOTALE ESITI	% TIPOLOGIA ESITO SUL TOTALE
ACCOGLIE	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>44</b>	<b>110</b>	34,4%
RESPINGE	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>169</b>	52,8%
C.M.C. / S.D.I.	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	5,3%
IMPROCEDIBILE		<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	3,8%
INAMMISSIBILE	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	1,9%
IRRICEVIBILE	<b>1</b>			<b>1</b>	0,3%
ESTINTO			<b>2</b>	<b>1</b>	0,3%
RINUNCIA	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	0,9%
INTERLOCUTORIO	<b>1</b>			<b>1</b>	0,3%
TOTALE	<b>67</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>320</b>	

ORDINANZE CAUTELARI EMESSE SULLE SENTENZE IMPUGNATE					
ACCOLTO	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	35,7%
RESPINTO	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>39</b>	55,7%
IMPROCEDIBILE	-	-		-	0,0%
INAMMISSIBILE	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	1,4%
RINUNCIA		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	5,7%
INTERLOCUTORIO			<b>1</b>	<b>1</b>	1,4%
TOTALE	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>70</b>	

**TAV. 12 - ESITI ORDINANZE CAUTELARI DEL C.D.S.**

ORDINANZE CAUTELARI					
ESITO	ORDINANZE DI PRIMA SEZIONE	ORDINANZE DI SECONDA SEZIONE	ORDINANZE DI TERZA SEZIONE	<b>TOTALE ESITI</b>	% <i>TIPOLOGIA ESITO SUL TOTALE</i>
ACCOLTO	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	37,5%
RESPINTO	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	52,8%
IMPROCEDIBILE		<b>4</b>		<b>4</b>	5,6%
INAMMISSIBILE				-	0,0%
RINUNCIA	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	4,2%
TOTALE	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>72</b>	